



CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE

Riconosciuto da Regione Lombardia con delibera nr. 28875 del 3/06/1997

Soci consorziati : Comuni di Ono San Pietro, Cerveno, Capo di Ponte, Sellero, Malonno, Paisco Loveno ,Comunità Montana di Valle Camonica



DETERMINA

n° 154	in data 23/12/2022
--------	--------------------

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AVVIO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN OPERATORE RELATIVO AL NOLEGGIO DI ATTREZZATURA FORESTALE

IL DIRETTORE TECNICO

VERIFICATO:

- l'atto di nomina del sottoscritto, intervenuto con deliberazione del CDA del consorzio n. 2/C del 21/04/2020 e con cui sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico Del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs- 50/2016 e smi per le procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori allo scrivente;

VISTI:

- il Regolamento consortile per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, approvato con deliberazione del CDA del Consorzio n. 2/C del 30/03/2021;
- il D.Lgs Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici - (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca cantieri);
- la legge di Bilancio 2019 n°145 del 30.12.2018 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31.12.2018, la quale costituisce uno strumento di indirizzo per la programmazione, anche, dell'Ente Locale;
- la Legge 241 del 07/08/1990 e smi, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
- le linee Guida Anac n° 4 approvate con Delibera numero 206 del 01 marzo 2018, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- le disposizioni contenute nella Legge 11/09/2020 n. 120 e successivamente modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati n. 01 del 29/04/2022 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per l'anno 2022";

PREMESSO CHE:

- il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione ha in previsione numerosi cantieri forestali e di manutenzione di aree verdi;



CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE

Riconosciuto da Regione Lombardia con delibera nr. 28875 del 3/06/1997

Soci consorziati : Comuni di Ono San Pietro, Cerveno, Capo di Ponte, Sellero, Malonno, Paisco Loveno ,Comunità Montana di Valle Camonica



- il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione dispone di attrezzature adeguate, ma in particolari situazioni, queste risultano insufficienti numericamente ovvero si necessita di attrezzature specifiche non nella disponibilità del Consorzio;
- il Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione ha quindi la necessità di approvvigionarsi di tali attrezzature al bisogno;

CONSIDERATO CHE nel tempo si è sempre intervenuti ove le risorse di bilancio fossero disponibili ma le necessità d'intervento impongono una programmazione più attenta ed in grado di provvedere alle esigenze di prestazioni ove il tempo e le necessità d'intervento lo richiedano;

CONSIDERATO CHE al superiore fine, quale strumento normativo ritenuto più confacente alle esigenze d'intervento, si è individuata la formula dell'*accordo quadro* così come definita dall'art 3 co. 1 lett.iii) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, il quale sancisce che *"l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste"*;

CONSIDERATO CHE con la formula di definizione dell'accordo quadro a durata biennale verrebbero definite le condizioni economiche e di approvvigionamento in grado di assicurare interventi rapidi e più funzionali alle esigenze di intervento e di lavoro di volta in volta necessarie;

TENUTO CONTO CHE in relazione alle superiori esigenze sopra manifestate risulta ora necessario procedere ad avviare le operazioni di selezione di operatori qualificati con cui stipulare le condizioni di accordo quadro al fine dell'approvvigionamento delle forniture sopracitate per il Consorzio ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e smi);

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e circolari Anac integrative di esso):

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone: *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui*



CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE

Riconosciuto da Regione Lombardia con delibera nr. 28875 del 3/06/1997

Soci consorziati : Comuni di Ono San Pietro, Cerveno, Capo di Ponte, Sellero, Malonno, Paisco Loveno ,Comunità Montana di Valle Camonica



all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti' (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019);

PRESO ATTO CHE l'importo complessivo dell'accordo quadro in programma di futura stipula, ammonterà nella quantità massima prestazionale ad **€ 10.000,00** oltre IVA di Legge;

PRESO ATTO CHE con riferimento alle soglie di affidamento suddette in cui ricade la presente commessa l'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 (così modificata all'art. 51 comma 2, sub. 2.1 della Legge 108/2021) dispone che: "*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto di principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione*";

RITENUTO comunque necessario al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza apposita indagine di mercato;

PRESO ATTO CHE, come altresì statuito nella Deliberazione del Consiglio dell'A.N.AC. n. 1097 del 26 ottobre 2016 "Linee Guida n. 4: Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23/11/2016:

- gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle Stazioni Uniche Appaltanti, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni;
- la Stazione Unica Appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016;

PRECISATO CHE rimane intenzione di quest'amministrazione, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, procedere a promuovere un confronto concorrenziale tra TUTTI soggetti qualificati chiedendo offerta di sconto per il servizio di cui si necessiterebbe al fine di comporre le condizioni economiche del futuro accordo quadro, da contrattare direttamente con tutti gli operatori qualificati a seguito dell'indagine di mercato all'uopo promossa;



CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE

Riconosciuto da Regione Lombardia con delibera nr. 28875 del 3/06/1997

Soci consorziati : Comuni di Ono San Pietro, Cerveno, Capo di Ponte, Sellero, Malonno, Paisco Loveno ,Comunità Montana di Valle Camonica



CONSIDERATO CHE l'affidamento e l'esecuzione delle predette prestazioni in oggetto avverrà pertanto secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, atteso che le ditte che verranno individuate e con le quali verrà negoziata l'offerta per le prestazioni debbono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale, di idoneità tecnico professionale ed economico finanziari desumibili dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

STABILITO di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice, all'affidamento della fornitura di cui si tratta mediante confronto competitivo finalizzato alla stipula di un accordo quadro con un operatore così come definito dall'art. 3 co. 1 lett. iii) e normato dall'art. 54 del codice dei contratti, e che nella fattispecie, garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata apertura del mercato e consente l'individuazione di adeguati operatori economici in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO CHE:

- l'oggetto della commessa consiste nel noleggio di attrezzatura forestale;
- la formalizzazione del contratto, avverrà mediante scrittura privata non autenticata e da registrarsi solo in caso d'uso;
- le prestazioni da rendere saranno contabilizzate misura ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera ed ggggg) del Codice dei Contratti Pubblici del D.lgs. 50/2016;
- la procedura di gara per l'individuazione della migliore offerta avverrà attraverso procedura di gara negoziata con TUTTI gli operatori tra quelli individuati mediante preventiva indagine di mercato e che verrà poi svolta (la sola procedura negoziata) sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. "SINTEL";
- l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, che definirà le condizioni economiche dell'accordo quadro con più operatori di futura stipula, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
- l'accordo quadro di futura stipula interverrà con un operatore (ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici) avrà durata massima biennale (decorrenti dalla stipula dell'accordo quadro da stipularsi a seguito del procedimento di individuazione dell'aggiudicatario) salva chiusura anticipata al raggiungimento dell'importo massimo affidabile secondo le disposizioni indicate a seguire;
- in esito alla procedura negoziata, verrà individuato un solo operatore contraente con il quale verrà stipulato l'accordo quadro che stabilirà le clausole principali ed i prezzi unitari (ai quali verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario) del servizio che verrà via via ordinato secondo le esigenze del consorzio ed in base alle proprie disponibilità economiche di bilancio ed alle necessità d'intervento;
- l'importo massimo dell'appalto in affidamento possibile, ammonterà nel periodo di riferimento ad euro **10.000,00 (euro diecimila/00)** esclusi gli oneri fiscali;
- in ragione della specificità del presente appalto, la somma suddetta indica l'importo presunto e comunque massimo delle forniture richieste le quali, tuttavia, potranno variare, anche in difetto, per effetto delle necessità d'intervento di volta in volta occorrenti, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati;



CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE

Riconosciuto da Regione Lombardia con delibera nr. 28875 del 3/06/1997

Soci consorziati : Comuni di Ono San Pietro, Cerveno, Capo di Ponte, Sellero, Malonno, Paisco Loveno ,Comunità Montana di Valle Camonica



- si specifica infine che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di forniture effettuate nel biennio di riferimento;
- la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- al contempo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO QUINDI di procedere agli adempimenti di competenza, per l'avvio delle procedure di confronto competitivo per l'individuazione degli operatori a cui affidare l'acquisizione del servizio di cui si necessita;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

DETERMINA

1. di avviare le procedure di confronto competitivo concorrenziale finalizzate all'individuazione di operatori qualificati funzionali alla stipula dell'accordo quadro con un operatore identificato nelle premesse così come definita dall'art 3 co. 1 lett.iii) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. di avviare il procedimento per l'indizione di una procedura di affidamento diretto ex. art. 36 co. 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici per l'individuazione della migliore offerta da svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. "SINTEL" previa pubblicazione di apposita indagine di mercato da pubblicare per 15 giorni sito informatico ed albo del Consorzio al fine di individuare i potenziali operatori con cui negoziare;
3. di dare inoltre atto che l'importo massimo di affidamento ammonta complessivamente ad € **10.000,00** oltre IVA di Legge;
4. di provvedere all'attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente;
5. di avviare, le attività di negoziazione sulla piattaforma di approvvigionamento informatico di Regione Lombardia c.d. "SINTEL" secondo i disciplinari di gara che verranno successivamente predisposti ed atti alla finalità della presente.

Paisco Loveno, 23/12/2022



IL DIRETTORE TECNICO

Agronomo *P. Cervelli* Dott. Piergiorgio Cervelli